

Perché è reato pubblicare gli atti di un'indagine


GOGNE MEDIATICHE/1. È illegale divulgare sui media documenti d'inchiesta, anche privi di rilevanza penale.

■ Nel nostro Paese siamo ormai costretti a convivere con un fenomeno incivile, barbaro quanto dilagante. Si tratta della consuetudine di pubblicare sui mass media atti di indagine che non hanno alcuna rilevanza penale e che attengono alla vita privata dei cittadini. Le intercettazioni telefoniche sono, tra gli atti di indagine, le più pubblicate e le più ricercate da chi crede in questo modo di compiere un atto legittimo e di fare una corretta informazione.

Ultima vittima del barbaro fenomeno è stato Angelo Balducci. Le sue conversazioni con un cittadino nigeriano, che avevano ad oggetto solo incontri sessuali e non appalti milionari, sono state prima intercettate e poi illegittimamente pubblicate. Il risultato: due vite distrutte dalla gogna mediatica e due famiglie devastate da un illegittimo sputtanamento, che si suole mascherare dietro il diritto di cronaca.

In verità, a prescindere dal caso Balducci, la legge oggi già vieta la pubblicazione di tutti gli atti di indagine, intercettazioni comprese, fino a quando l'inchiesta non sia terminata. Un di-

viato di pubblicazione che, si badi bene, riguarda anche gli atti di indagine che abbiano una rilevanza penale. Due le norme che stabiliscono tale divieto. L'articolo 684 del codice penale che sanziona con l'arresto fino a 30 giorni o con l'ammonda fino a



258 euro: «*chiunque pubblica, in tutto o in parte, atti o documenti di un procedimento penale di cui sia vietata per legge la pubblicazione*». E l'articolo 114 del codice di procedura penale che, oltre a vietare la pubblicazione di atti di indagine coperti dal segreto, stabilisce chiaramente: «*È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti da segreto fino a che non siano*

concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare».

Insomma pubblicare un atto di indagine, come un'intercettazione, è reato. Di conseguenza appare facile definire pleonastica ed inutile la discussione che vuole trovare un equilibrio tra diritto di cronaca e divieto di pubblicazione degli atti di indagine. Discussione inutile proprio perché sul punto è già intervenuto il legislatore stabilendo un chiaro

esattamente ciò che è stabilito dall'articolo 15 della Costituzione. Norma che tutela la riservatezza delle comunicazioni e che consente limitazioni alla loro inviolabilità solo per volontà dell'autorità giudiziaria. In altre parole, le comunicazioni tra due cittadini possono essere ascoltate e conosciute solo ed unicamente per fini di Giustizia e non certo per finalità che interessano al diritto di cronaca.

Peraltro oggi si è andati ben oltre. Il fenomeno è ulteriormente degradato e scaduto. Non solo si pubblicano, in barba al divieto stabilito dalla legge, atti di indagine che possono contenere spunti penalmente rilevanti. Oggi si pubblicano anche atti di indagine connotati da un'assoluta irrilevanza penale. L'omosessualità, vera o falsa, di Angelo Balducci né è l'esempio più recente e raccapricciante.

È evidente che, complice l'indifferenza mostrata dal Pm a non indagare su tali condotte, la legge attuale non è sufficiente a fermare l'incivile fenomeno. Sarebbe quindi auspicabile un intervento legislativo che depenalizzi il reato di pubblicazione arbitraria di un atto di indagine, introducendo un illecito amministrativo che preveda un'adeguata sanzione pecuniaria. Allo stesso tempo è logico auspicare anche interventi disciplinari più incisivi da parte dei Consigli dell'ordine dei giornalisti.

R. A.

Intercettazioni: tutelare la privacy dall'impertinenza

GOGNE MEDIATICHE/2. Ma difesa della riservatezza non è scritta nel codice.

DI NICOLA SARACINO*

■ Ci risiamo, vien da pensare. Ecco che, ancora una volta, una complessa inchiesta penale dà luogo alla diffusione di notizie attinenti alla sfera privata delle persone coinvolte, a vario titolo, negli accertamenti. Si tratta, in taluni casi, di fatti che sicuramente nulla hanno a che vedere con i reati sui quali si indaga tanto che, nella prospettiva di un eventuale dibattimento, c'è da credere che né il pm né i difensori se ne avvantaggiano per sostenere le rispettive tesi.

Queste notizie denunciano immediatamente e senza possibilità di equivoco la loro "non pertinenza" rispetto all'oggetto della verifica, sebbene siano raccolte agli atti del procedimento penale. Ciò avviene perché taluni strumenti d'indagine, come ad esempio le intercettazioni telefoniche, non si prestano ad un preventivo filtro tarato sulla pertinenza dei dati acquisibili. Diversamente da quel che avviene nell'interrogatorio o nell'esame di un testimone, attività controllate direttamente dall'inquirente che pone domande "mirate" all'accertamento del reato e ad esso pertinenti, quando si intercetta lo si fa per captare notizie utili alle indagini pur sapendo anticipatamente che molte delle conversazioni risulteranno irrilevanti e inutili. Eppure la legge ne impone la documentazione a futura memoria, non consentendo che il pm ne effettui unilateralmente la scrematura, prima che la difesa ne abbia conoscenza, momento che segna la fine della loro segretezza.

Ecco il motivo per il quale queste notizie, sovente debordanti rispetto al tema penale, diventano di dominio pubblico provocando reazioni tendenti a mettere in discussione la stessa sopravvivenza dello stru-

mento delle intercettazioni, anziché a correggere l'abuso della loro pubblicazione, quando essa appaia scorretta. L'equilibrio tra i valori in gioco è delicato: si tratta di stabilire il confine tra interessi di pari rango, venendo in considerazione quello alla riservatezza della



persona ed il diritto di cronaca. L'equivoco nel quale sino ad oggi sono incorsi molti commentatori è stato quello di volere, quasi ostinatamente, rintracciare la tutela del diritto alla riservatezza del privato nel codice di procedu-

ra penale, quando in realtà esso persegue l'esclusivo obiettivo della protezione delle indagini finché esse devono rimanere segrete. Il segreto delle indagini è, cioè, un segreto "contro" l'indagato, non a suo favore, né la sua violazione è punita in vista della tutela dei terzi.

La privacy è protetta dalla Costituzione, nelle fonti sovranazionali, nel codice civile, ma non in quello di procedura penale, se non marginalmente. La liceità della pubblicazione di una notizia che tocca la sfera privata della persona non si misura, cioè, in base alla sua provenienza, risultando del tutto indifferente che il giornalista l'abbia appresa leggendo (legittimamente) gli atti non più segreti di un'indagine penale, piuttosto che raccogliendo le confidenze di una sua fonte. Essa si stabilisce in base a criteri che valgono indistintamente, quale che sia l'origine del dato oggetto di diffusione, costituiti dall'interesse del pubblico alla conoscenza della notizia, dalla sua rappresentazione veritiera, dal controllo delle fonti, dalla confidenza delle espressioni adoperate per esporla.

*Magistrato

